



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per lo sviluppo regionale*

---

**2010/0051(COD)**

20.5.2010

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatrice per parere: Danuta Maria Hübner

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni istituzionali del trattato, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

##### *Emendamento*

(4) Occorre assicurare che le procedure relative a tale controllo siano chiare, **trasparenti**, efficaci e proporzionate alla natura degli atti di esecuzione e che riflettano **debitamente** sia **il nuovo quadro** e le **nuove** disposizioni istituzionali del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**, sia l'esperienza acquisita e la prassi in uso per l'attuazione della decisione 1999/468/CE.

Or. en

##### *Motivazione*

*Chiarimento circa il nuovo quadro istituzionale introdotto dal trattato di Lisbona.*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(4 bis) Il nuovo quadro istituzionale rafforza il ruolo del Parlamento europeo in quanto co-legislatore, ponendolo in condizioni di parità con il Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. A tale proposito, è opportuno**

*che il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano la possibilità di far valere le loro opinioni su un piano di parità laddove uno di essi ritenga che un progetto di misura presentato ad un comitato ecceda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dall'atto di base.*

Or. en

*Motivazione*

*Riferimento al potenziamento del ruolo del Parlamento in quanto colegislatore nel nuovo quadro istituzionale.*

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento  
Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) Per quegli atti di base che richiedono **il controllo degli Stati membri per** l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini **di un tale** controllo, istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

*Emendamento*

(5) Per quegli atti di base che richiedono l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione è opportuno, ai fini **del controllo degli Stati membri ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,** istituire comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

Or. en

*Motivazione*

*Il requisito del controllo da parte degli Stati membri deriva in generale dal trattato e non dagli stessi atti di base.*

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Conviene fissare i criteri intesi a

*Emendamento*

(8) Conviene fissare i criteri intesi a

definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione. Per conseguire maggiore coerenza e **garantire che le modalità procedurali siano proporzionate alla** natura degli atti di esecuzione da adottare, tali criteri **devono** essere **vincolanti**.

definire la procedura da seguire per l'adozione degli atti di esecuzione, per conseguire maggiore coerenza e **prevedibilità per quanto riguarda la** natura degli atti di esecuzione da adottare. Tali criteri **dovrebbero tuttavia** essere **di natura non vincolante e la procedura da utilizzare dovrebbe essere stabilita in ciascun atto di base**.

Or. en

#### Motivazione

*La scelta della procedura andrebbe operata dal legislatore caso per caso, in modo da permettere a quest'ultimo di valutare le possibili implicazioni dovute alla natura della procedura scelta per quanto riguarda ogni singolo atto legislativo.*

### Emendamento 5

#### Proposta di regolamento Considerando 9

##### *Testo della Commissione*

(9) La procedura d'esame **si deve applicare solo all'adozione di** misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con **un impatto potenziale considerevole**. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

##### *Emendamento*

(9) La procedura d'esame **dovrebbe, se del caso, essere seguita per le** misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e **per** misure specifiche con **implicazioni sostanziali, anche di natura finanziaria**. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

Or. en

### Motivazione

*Chiarimento in merito alla natura non vincolante delle procedure, e alla necessità di riservare la procedura d'esame (che conferisce maggiori poteri agli Stati membri) a misure più importanti.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere **periodicamente** informati dei lavori dei comitati.

#### *Emendamento*

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere informati **di tutti i** lavori dei comitati **e della relativa documentazione nello stesso momento e alle stesse condizioni dei comitati.**

Or. en

### Motivazione

*Il diritto del Parlamento di ricevere informazioni in tempo utile e in forma debita deve essere mantenuto.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti

#### *Emendamento*

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, **andrebbe applicato un regime di transizione in virtù del quale** tutti i riferimenti nella legislazione esistente alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, devono essere considerati come facenti riferimento alla procedura corrispondente del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione

che fanno riferimento a detto articolo.

1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo. ***Tale regime transitorio dovrebbe fare salva la discrezionalità del legislatore quanto alla procedura da scegliere per eventuali futuri atti legislativi.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Qualsiasi allineamento dovrebbe essere considerato come transitorio e non dovrebbe ledere i diritti del legislatore di decidere il tipo di atti e di procedure da prevedere in futuro.*

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di regolamento Articolo 1**

##### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") ***sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.***

##### *Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle ***procedure e alle modalità di controllo*** da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") ***conferisce competenze di esecuzione alla Commissione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Adeguamento al testo dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

### **Emendamento 9**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. La procedura d'esame può applicarsi

##### *Emendamento*

2. ***Fatto salvo il paragrafo 1***, la procedura d'esame può, ***se del caso***, applicarsi per

*solo* per l'adozione di:

(a) misure d'esecuzione di portata generale;

(b) *altre misure di esecuzione riguardanti:*

i) *la politica agricola comune e la politica comune della pesca;*

ii) *l'ambiente, la sicurezza o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante;*

iii) *la politica commerciale comune.*

l'adozione di misure d'esecuzione di portata generale ***nonché di misure specifiche con implicazioni sostanziali, anche di carattere finanziario.***

Or. en

#### **Emendamento 10**

##### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La procedura consultiva si applica ***a tutte le altre misure di esecuzione e, laddove ritenuta appropriata, alle misure di esecuzione di cui al paragrafo 2.***

*Emendamento*

3. ***Fatto salvo il paragrafo 2***, la procedura consultiva si applica ***in ogni caso*** laddove ***sia*** ritenuta appropriata.

Or. en

#### **Emendamento 11**

##### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

***6 bis. In caso di votazione in seno al comitato, il presidente non partecipa al voto.***

*Emendamento*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio ***hanno accesso alle*** informazioni di cui al paragrafo 1.

#### *Emendamento*

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio ***devono essere informati di tutti i lavori dei comitati e delle*** informazioni di cui al paragrafo 1 ***nello stesso momento e alle stesse condizioni dei comitati.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Articolo 8 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Articolo 8 bis***

#### ***Diritti di monitoraggio del Parlamento europeo e del Consiglio***

***Se il Parlamento europeo o il Consiglio ritengono che un progetto di misura sottoposto a un comitato in virtù di un atto di base adottato ai sensi dell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ecceda le competenze di esecuzione previste nell'atto di base, la Commissione ne viene informata e riesamina il progetto di misura. La Commissione, tenendo conto dell'obiezione e nel rispetto dei limiti temporali della procedura in corso, può presentare al comitato nuove proposte di misure, portare avanti la procedura, o presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta in base al trattato***



*sul funzionamento dell'Unione europea.*

*La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato il seguito che intende dare all'obiezione e le proprie motivazioni.*

Or. en

*Motivazione*

*Il legislatore deve poter mantenere il diritto di opporsi a eventuali misure adottate in forza di un atto legislativo.*

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 – titolo**

*Testo della Commissione*

Articolo 10

*Adattamento degli atti di base esistenti*

*Emendamento*

Articolo 10

*Disposizioni transitorie*

Or. en

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 - paragrafo 1 - lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti *all'articolo 8* del presente regolamento.

*Emendamento*

(d) i riferimenti agli articoli 7 e 8 della decisione 1999/468/CE si intendono come riferimenti *agli articoli 8 e 8 ter* del presente regolamento.

Or. en

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il regime di transizione di cui alle lettere da (a) a (c) del paragrafo 1 non pregiudica la discrezionalità del legislatore in merito alla procedura da applicare in eventuali futuri atti di base.***

Or. en